



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 11/18

1) La partecipazione dei lavoratori alla sicurezza

Si riporta il contributo del dott. Massimo Servadio, Psicoterapeuta e Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni, Esperto in Psicologia della Salute Organizzativa e Psicologia della Sicurezza lavorativa.

Se è ovvio che i datori di lavoro debbano offrire luoghi di lavoro in cui i rischi per la salute e la sicurezza siano adeguatamente controllati, è altrettanto vero che la legge impone anche ai dipendenti l'obbligo di contribuire in questo senso. Inoltre, nell'ambito delle attività aziendali, i datori di lavoro sono tenuti a consultare i lavoratori e i loro rappresentanti, perché il management da solo non può avere una soluzione a tutti i problemi di salute e di sicurezza, mentre i lavoratori e i loro rappresentanti possono portare con sé un bagaglio di conoscenze dettagliate ed esperienza nell'ambito della propria attività lavorativa, e in che modo potrebbe nuocere alla loro salute e sicurezza. Forse sarà per questo motivo che i luoghi di lavoro in cui i lavoratori contribuiscono attivamente alla salute e alla sicurezza, registrano, nella maggioranza dei casi, percentuali inferiori di infortuni sul lavoro.

Cosa si intende però, nello specifico, con «partecipazione dei lavoratori»? La partecipazione dei lavoratori alla salute e alla sicurezza è un semplice processo bilaterale in base al quale i datori di lavoro e i lavoratori, per mezzo anche dei loro rappresentanti, si parlano, ascoltano gli uni le preoccupazioni degli altri, condividono opinioni e informazioni, affrontano i problemi senza indugio, tengono in considerazione le proposte di tutti, si impegnano per trovare soluzioni comuni, e manifestano fiducia e rispetto reciproci. La piena partecipazione, tuttavia, non si limita alla consultazione: i lavoratori e i loro rappresentanti potrebbero (per non dire dovrebbero?) anche essere coinvolti nel processo decisionale. La partecipazione dei lavoratori contribuirebbe a ricercare modalità efficaci di protezione dei lavoratori stessi; infatti, collaborando alla soluzione di un problema fin dalla fase della pianificazione, i lavoratori potrebbero avere maggiori occasioni di confrontarsi direttamente con la scelta di un'azione particolare, di contribuire quindi a trovare soluzioni pratiche, e di conformarsi meglio al risultato finale. Se avessero l'opportunità di prendere parte ad una vera e propria creazione di sistemi di lavoro sicuri, i lavoratori potrebbero fornire consigli e suggerimenti e richiedere interventi migliorativi mirati, contribuendo a sviluppare misure adatte a prevenire incidenti sul lavoro e malattie professionali in maniera tempestiva ed efficace rispetto ai costi sostenuti.

La soluzione migliore solitamente è ricorrere a una combinazione di interventi e metodi formali e informali; in particolare, la partecipazione diretta dei lavoratori e l'intervento dei rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere considerati strumenti diversi da combinare assieme in maniera il più possibile efficace. I datori di lavoro dovrebbero avvertire la necessità di promuovere una cultura in cui gli aspetti della salute e della sicurezza siano integrati nei ruoli di tutti; le consultazioni dovrebbero essere condotte indipendentemente dalle dimensioni di un'organizzazione. I principi e gli obiettivi di base sono gli stessi: incoraggiare un dialogo aperto, ascoltare ciò che viene detto, confrontarsi, pianificare, e agire di conseguenza. La normativa impone ai lavoratori l'obbligo di fare la propria parte, avendo a cuore la sicurezza e la salute proprie e quelle altrui, collaborando attivamente con il datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, attenendosi agli insegnamenti impartiti nei corsi di formazione in relazione allo svolgimento sicuro delle attività e ad un uso corretto di macchinari, strumenti, sostanze pericolose, etc., comunicando al datore di lavoro, al supervisore o al rappresentante dei lavoratori eventuali dubbi riguardo a un'attività lavorativa o all'adeguatezza delle misure intraprese, segnalando qualsiasi aspetto che possa mettere a repentaglio la sicurezza e la salute di qualcuno. Quindi paradossalmente, i motivi che rendono auspicabile il coinvolgimento dei lavoratori per contribuire al miglioramento degli standard di salute e di sicurezza per i lavoratori stessi e i loro colleghi, si ritrovano nelle disposizioni di legge.

I datori di lavoro devono sì promuovere una cultura della salute e della sicurezza che incentivi la partecipazione dei lavoratori, ma i lavoratori d'altro canto non dovrebbero limitare la loro partecipazione a una collaborazione passiva e alla sola osservanza delle norme in materia di sicurezza; per poter ottimizzare la protezione della propria salute e sicurezza, i lavoratori devono invece sfruttare totalmente le opportunità di partecipazione che vengono offerte loro sul lavoro.

Quali potrebbero essere le modalità a disposizione dei lavoratori per esprimere le proprie opinioni e partecipare in maniera attiva in tema di cultura della sicurezza? Molto semplicemente nel porre domande, sollevare aspetti problematici e fornire suggerimenti nel corso di riunioni, discussioni di squadra, durante sessioni formative, o in occasione di scambi diretti con supervisori o dirigenti.

Ci si può mettere in gioco provando a partecipare a eventuali attività di consultazione, per esempio contribuendo alla compilazione di sondaggi o griglie di consigli oppure prendendo parte a concorsi sulla sicurezza, partecipare a test, ad esempio per la selezione di dispositivi di protezione individuale, offrirsi di partecipare ad attività di sicurezza e salute sul lavoro nell'ambito di gruppi di lavoro. Oltre a segnalare infortuni mancati o qualsiasi altro evento che possa essere ritenuto poco sicuro, o che rappresenta un ostacolo all'attività lavorativa, possono anche provare a esporsi proponendo idee per eventuali miglioramenti, partecipare alle attività organizzate da costoro (riunioni, survey, ecc.), valutare l'opportunità di candidarsi al ruolo di rappresentanti dei lavoratori, contribuire alla diffusione di notizie sulla salute e sicurezza mediante articoli da pubblicare nella newsletter aziendale (se presente).

Infine, sarebbe un comportamento lodevole da parte di qualsiasi lavoratore "maturo" offrirsi come un buon esempio per i neoassunti e aiutare questi ultimi negli aspetti della loro attività lavorativa correlati alla salute e alla sicurezza, impiegando le conoscenze e competenze acquisite in tema di comportamenti sicuri.

Fonte: www.puntosicuro.it.

2) Mercato DPI: via libera preliminare al Decreto di adeguamento al Regolamento UE sui 2016/425

Durante l'ultimo Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2018 è stato approvato, in esame preliminare, il Decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale.

Il decreto modifica la normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale, in modo da renderla compatibile con il regolamento UE 2016/425. L'obiettivo è di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato di tali dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti.

In particolare, si tratta del necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti; dell'inclusione nell'ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore, in precedenza invece esclusi; della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati; della semplificazione e l'adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità; della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

Il nuovo Regolamento europeo sui DPI, Reg. del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016 (GUUE del 31 marzo 2016) è entrato in vigore il 21 aprile 2018. Disciplina i Dpi che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i Dpi nuovi di un fabbricante stabilito nell'Unione oppure i Dpi, nuovi o usati, importati da un paese terzo, e dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Dalla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro segnaliamo gli articoli:

Il nuovo Regolamento europeo sui DPI: focus sulle novità e sulle criticità – Assosistema
Gennaio/2018

Fonte : www.insic.it/Salute-e-sicurezza

3) Cantieri: per i lavori privati niente notifica preliminare al prefetto

È stato modificato al Senato il cosiddetto decreto Sicurezza (DI 113 del 4 ottobre - art.26- in allegato) nella parte in cui stabiliva che il committente o il responsabile dei lavori inviasse, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare non solo all'Asl e alla Direzione provinciale del lavoro, ma anche al prefetto.

La modifica specifica che per lavori privati non è necessario l'invio della notifica preliminare al prefetto.

Con il passaggio a Palazzo Madama (il testo è stato licenziato ieri e passa ora alla Camera) il nuovo obbligo è stato ridimensionato: la notifica preliminare va trasmessa al prefetto solo in caso di lavori pubblici. Questo stabilisce ora il testo del Ddl di conversione. I lavori privati vengono dunque esclusi dal perimetro del nuovo onere, attivo dal 5 ottobre (data di entrata in vigore del DI 113).

La novità - va ricordato - riguarda le misure relative alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Più nel dettaglio, il DI 113 del 2018 va a modificare l'articolo 99 del "testo unico" sulla sicurezza, ossia il Dlgs 81 del 2008.

Fonte: www.professionearchitetto.it - Vedi all.sic.1 e 2 (modifiche a pag.24 dell'allegato 2)

4) Piani di emergenza per impianti di stoccaggio di rifiuti

Con il passaggio al Senato viene introdotto un nuovo obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, che devono predisporre un piano di emergenza interna. Il piano ha molteplici obiettivi, tra cui: minimizzare gli effetti su salute umana, ambiente e beni in caso di incidente; informare i lavoratori e i servizi di emergenza; provvedere al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. I gestori degli impianti esistenti hanno 90 giorni di tempo (a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione) per dotarsi del piano, che va aggiornato almeno ogni tre anni.

Infine, per gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti «al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

Fonte: www.professionearchitetto.it

Approfondimenti



Linee guida per lo svolgimento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dell'opera.

Facendo seguito a richieste pervenute si ricordano e riassumono, con il contributo di alcune linee guida pubblicate da Enti e da Ordini professionali che si allegano alla presente news , i compiti e gli adempimenti principali del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Premessa.

La funzione del CSE come noto è quella di **alta vigilanza** in termini di coordinamento delle imprese.

La vigilanza "operativa" è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell'impresa affidataria.

La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente e il preposto.

Le omissioni derivanti dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello sviluppo dei lavori non rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad eccezione di quanto rilevabile direttamente da quest'ultimo nell'ambito delle visite e dei sopralluoghi effettuati in cantiere (quelli direttamente riscontrati).

Il compito di alta vigilanza del CSE pur assicurando un'efficace azione di coordinamento non implica una costante e continua presenza in cantiere, ma precede un controllo delle singole lavorazioni in atto (individuate in fasi o momenti legati a specifiche lavorazioni sulla base del cronoprogramma in cui prevede la sua presenza). Rimane inteso che la presenza del CSE sia opportuna in occasione delle circostanze indicate al punto 5 della linea guida (vedi allegato 3) lettere a);b);c),d), f).

Le fasi critiche di cui alle lettere a), b), d) della medesima linea guida dovranno essere indicate nel cronoprogramma dei lavori.

Il CSE nel caso in cui si avvalga di collaboratori del proprio staff (che devono possedere adeguate capacità e formazione conforme a quanto previsto nell'allegato XIV del D.Lgs 81/08) mantiene la piena e diretta responsabilità degli obblighi derivanti dall'incarico ricevuto.

La linea guida. Scopi e finalità.

Obiettivo primario della linea guida è quello di fornire indicazioni circa le modalità con cui il CSE possa svolgere l'incarico attribuito con piena consapevolezza e conoscenza sia delle vigenti previsioni normative che dei pertinenti approcci giurisprudenziali. In tale ottica, si è ritenuto di fornire al CSE, nell'ambito della discrezionalità che ne caratterizza l'esercizio di tale funzione, un utile ausilio che permetta un'efficace gestione dei compiti affidati ai sensi dell'art.92 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Con la circolare n.626 del 10/11/2015 il gruppo di lavoro "Sicurezza" del C.N.I., coordinato dal consigliere Gaetano Feder, ha sviluppato una specifica attività nel settore cantieri dalla quale è scaturita la redazione del documento in allegato (vedi allegato 3). Il documento emesso - linea guida per il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (per brevità CSE) - è il frutto di un lungo lavoro, sviluppatosi attraverso un confronto serrato e continuo con numerosi interlocutori esperti in materia, dai responsabili degli organi di vigilanza di alcune ASL regionali, ai tecnici che si occupano di sicurezza in Ordini professionali, nonché componenti di Federazioni e Consultazioni regionali. Nella redazione del documento, oltre a prendere in considerazione le osservazioni e i contributi forniti dagli interlocutori nazionali, si è provveduto ad analizzare alcuni aspetti virtuosi delle normative di recepimento della direttiva "cantiere" da parte di altri importanti paesi dell'Unione Europea", al fine di un allineamento con il ruolo manageriale del Coordinatore per la Sicurezza a livello europeo.

A compendio dell'aggiornamento si trasmette un'ulteriore linea guida redatta dalle Federazioni degli Ordini degli Ingegneri dell'Emilia Romagna e della Toscana .

Fonte: www.testo-unico-sicurezza.com vedi all.sic.3 - 4

Per i colleghi coordinatori, si allega un esempio di verbale di sopralluogo in cantiere in formato editabile per possibile utilizzo durante le verifiche in cantiere.

(Fonte : www.formedilcpttaranto.com Vedi allegato 5)

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttaro.

Chiuso in data 27/11/2018